Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 11 novembre 1972, n. 292

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. [T.U. IVA]

TITOLO 2 Obblighi dei contribuenti

Articolo 40

Ufficio competente

1. Competente a ricevere le dichiarazioni e i versamenti di cui ai precedenti articoli, e ad ogni altro effetto di cui al presente decreto, è l'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Per i soggetti non residenti nello Stato, che non vi hanno una stabile organizzazione né un rappresentante nominato ai sensi dell' art. 17 , è competente l'ufficio provinciale di Roma.

2. Per i soggetti non residenti di cui all'articolo 35 ter, l'ufficio competente ai sensi del presente articolo è individuato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (2)

3. Le dichiarazioni presentate e i versamenti fatti ad ufficio diverso da quello indicato nel primo comma si considerano presentate o fatti nei giorni in cui siano pervenuti all'ufficio competente. (1)

---

(1) Il presente articolo è stato così sostituito dall' art. 1, D.P.R. 29.01.1979, n. 24.

(2) Il presente comma è stato inserito dall'art. 1 D.Lgs 19.06.2002, n. 191 con decorrenza dal 31.08.2002